



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Borrelli"
Prot. 0005740 del 24/11/2020
9 (Uscita)

PON SUPPORTI DIDATTICI - CONTRATTO DI NOLEGGIO

TRA

L' Istituto Omnicomprensivo "Borrelli", con sede in SANTA SEVERINA (KR) , P.IVA 91021720791, rappresentata ai fini del presente contratto dal dirigente scolastico FERRAZZO Antonietta quale rappresentante legale, nata a Mesoraca (KR) il 02/01/1967, residente a MESORACA (KR), via D. Pollizzi n.20, C.F. FRRNNT67A42F157T

E

L'azienda Monti & Russo Digital s.r.l. iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n.REA MI-1153081, P.IVA 07311000157, rappresentata ai fini del presente contratto da Giampiero Russo, quale responsabile legale, nato a Gallarate il 31/01/48, residente a Gallarate (VA), via Cattaneo n.45, C.F. RSSGPR48A31D869E

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

L'utilizzatore noleggia il seguente bene mobile N. **10 Notebook** modello. **Notebook Lenovo TS V15 (15,6", i5-1035G1, 4 GB, 256 GB SSD, Win 10 Pro) + BricksLab 1Y** fornito nuovo nel suo imballo originale, che è nella piena proprietà del noleggiatore e si trova in stato di funzionamento e coperto da regolare garanzia.

Art. 2 – Obblighi delle parti

Il noleggiatore si obbliga a:

consegnare i dispositivi quale oggetto del noleggio, con caratteristiche tecniche specificate nell'ordine, in perfetta efficienza e garantire il pacifico godimento del bene da parte dell'utilizzatore per la durata contrattuale. Si impegna altresì a sostituire le macchine non funzionanti qualora il danno non dipende dall'utilizzatore.

L'utilizzatore si obbliga a:

prendere in consegna i dispositivi e conservarli con la diligenza di buon padre di famiglia; pagare il nolo convenuto, come regolato e accettato al punto n. 5 e restituire il bene in oggetto alla scadenza del contratto nel suo imballo originale.

Egli è altresì responsabile della custodia dello strumento e dei danni provocati a terzi per uso improprio ed è obbligato a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento, distruzione del bene o furto, i costi che saranno previsti per la riparazione o il riacquisto dello stesso.

Art. 3 – Responsabilità dell'utilizzatore

L'utilizzatore è responsabile della custodia del bene e per i danni provocati a terzi per uso improprio. L'utilizzatore non potrà in alcun modo apportare variazioni, alterazioni o qualsiasi altro tipo di modifica al bene. Nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene, l'utilizzatore dovrà corrispondere al noleggiatore i costi relativi alla riparazione o al riacquisto del bene medesimo.

Art. 4 – Esclusioni dal contratto di noleggio

Le parti pattuiscono che sono escluse dal noleggio: la fornitura di tutto il materiale accessorio, le riparazioni che dovessero risultare necessarie da un uso non corretto degli apparati, dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, da modifiche del circuito o di sistema che risultasse non fossero state eseguite o concordate direttamente dal noleggiatore.

Art. 5 – Prezzo del noleggio

Per ogni dispositivo è dovuto al noleggiatore un canone mensile pari ad euro 44,16 + IVA



Art. 6 – Modalità e termini di pagamento

L'utilizzatore si impegna a corrispondere al noleggiatore l'importo totale pari a € 5.299,20 + IVA 1.165,82. Il pagamento della rata sarà trimestrale anticipato. Nel caso in cui l'utilizzatore non paghi la quota di noleggio, il presente contratto s'intenderà automaticamente risolto e l'utilizzatore dovrà riconsegnare al noleggiatore il bene, il quale noleggiatore tratterà la somma incassata a titolo di penale.

Art. 7 – Scadenza del termine di noleggio

Il contratto ha termine naturale di dodici mesi. Al termine il bene dovrà essere messo a disposizione del noleggiatore che provvederà al ritiro.

Art. 8 – Mancato pagamento

Nelle ipotesi di mancato pagamento, o di violazione di anche solo uno degli obblighi previsti a carico dell'utilizzatore, il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con obbligo dell'utilizzatore di restituire il bene, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal noleggiatore.

Art. 9 – Riservatezza

Entrambe le parti si impegnano a mantenere la segretezza delle informazioni relativamente all'attività dell'altra parte. Tale obbligo di riservatezza non troverà applicazione in relazione a quelle informazioni che siano divenute di pubblico dominio. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Art. 10 – Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice civile, ed in particolare le norme previste dall'art. 1571, c.c. e segg.

Art. 11 – Foro competente

In caso di controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Busto Arsizio.

Art. 12 – Disposizioni generali

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12).

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data Santa Severina 24/11/2020

Ing. Giampiero Russo
MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta FERRAZZO